

sentenza
6 novembre 2006
n. 2100

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1980 del 2006 proposto da

CALLEGARO Maria Eugenia

rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Lopez, Massimo Colicchia e Fabio Todarello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei secondi in Milano, piazza Velasca 4

c o n t r o

COMUNE di BUSNAGO, in persona del Sindaco pro tempore, signor Martino Visconti, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mariotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, largo Schuster 1

n e i c o n f r o n t i d i

IMPRESA GIANI GIOVANNI, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- della deliberazione 10 maggio 2006 n. 85, notificata il 30.5.06, con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di una nuova strada di p.r.g. e dichiarato la pubblica utilità e l'urgenza dell'opera ai sensi degli artt. 12 e 22-*bis* del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, respingendo contestualmente l'osservazione presentata dalla ricorrente nel corso del procedimento espropriativo;

- degli atti preordinati, conseguenti e connessi, inclusi il decreto di occupazione d'urgenza 12 giugno 2006 n. 25/06, il verbale 23 giugno 2006 (prot.n. 7640) di immissione nel possesso delle aree, la previsione di piano regolatore costituente vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione della strada *de qua*.

Visto il ricorso, notificato il 24 e depositato il 25 luglio 2006;

Visto il controricorso del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Colicchia e (per delega dell'avv. Mariotti) l'avv. Elena Giardina;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione 10 maggio 2006 n. 85, la Giunta comunale di Busnago, respinte le osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento espropriativo, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di una nuova strada di p.r.g., dichiarando la pubblica utilità e l'urgenza dell'opera ai sensi degli artt. 12 e 22-*bis* del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Con decreto 12 giugno 2006 n. 26 il responsabile del servizio territorio ha disposto l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti alla realizzazione

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 1980/06
reg. ric.

dell'opera, che ha avuto corso previo avviso di immissione in possesso.

La ricorrente, proprietaria delle aree identificate in catasto terreni al foglio 3, mappali 158 e 511, di superficie complessiva pari a 16.430 mq, coinvolte nella realizzazione dell'opera per una estensione di 946 mq, ha impugnato col ricorso in esame:

- la delibera di approvazione del progetto (10 maggio 2006 n. 85);
- il decreto di occupazione d'urgenza (12 giugno 2006 n. 25/06)
- il verbale di immissione in possesso (23 giugno 2006);
- la previsione di piano regolatore costituente vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione della strada *de qua* (delibera di consiglio comunale 20 dicembre 2002 n. 54).

2. Questi i motivi di ricorso:

- violazione dell'art. 22-*bis* del t.u. espropri (d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) non essendo l'immediata occupazione dei suoli motivata da quella "particolare urgenza di avviare i lavori" che la norma richiede per derogare alla procedura ordinaria; urgenza peraltro insussistente non avendo la strada in progetto altra funzione che quella di servire aree private ricadenti in un piano di lottizzazione ancora *in itinere*;

- violazione della normativa sull'approvazione del piano regolatore ed eccesso di potere sotto vari profili (illogicità, assurdit , irrazionalit , sviamento), in quanto: a) il vincolo preordinato all'esproprio, impropriamente introdotto nello strumento urbanistico con delibera consiliare 20.12.2002 n. 54, in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati sulla variante generale adottata con delibera 19.12.2001 n. 60, sarebbe stato reso noto alla ricorrente con una comunicazione anodina che, pur corredata da uno stralcio planimetrico della tavola di azionamento, non faceva cenno alcuno di detto vincolo, del quale la ricorrente ha potuto rendersi conto solo in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento espropriativo (nota 4 marzo 2006); per il che essa chiede ora l'annullamento della previsione urbanistica, previa rimessione in termini ex art. 3, comma 4, legge 241/90; b) la previsione urbanistica sarebbe d'altro canto irrazionale, rispondente al solo interesse privato dei lottizzanti interessati al PL3 *in itinere* ed immotivata a fronte di possibili soluzioni alternative che avrebbero evitato di sacrificare la propriet  della ricorrente.

3. Il ricorso, cui resiste il Comune,   inammissibile nella parte relativa all'impugnazione del piano regolatore.

Va rilevato in merito che le controdeduzioni comunali alle osservazioni degli interessati sul piano adottato non sono impugnabili che congiuntamente all'approvazione dello strumento urbanistico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17.12.03 n. 8254; Sez 2[^], 17.4.95 n. 2730/95, TAR Milano 2[^], 7.10.05 n. 3781, 14.4.00 n. 2838). Qui l'impugnativa investe soltanto un atto intermedio del procedimento di formazione del piano regolatore, e non anche l'atto finale di approvazione assunto dalla Regione, la quale, come coautrice dello strumento (  la stessa ricorrente ad affermare che il Comune "procedeva senz'altro a trasmettere in regione il progetto di variante per l'approvazione definitiva" e che "il PRG, quale risultante dalle modifiche apportate in sede di controdeduzioni, veniva definitivamente approvato dalla regione ...": cfr. ricorso, pagg. 12-13) avrebbe dovuto essere chiamata nel processo come parte necessaria.

L'impugnazione   comunque tardiva rispetto alla conoscenza della previsio-

ne vincolistica che la ricorrente dimostra di avere pienamente acquisito quanto meno alla data (13 aprile 2006) in cui ha redatto le osservazioni al procedimento di esproprio: in tale sede la ricorrente si duole infatti “che la ... strada sia stata inserita nelle previsioni di PRG in fase di controdeduzioni...”.

Rispetto a tale data (13 aprile 2006) il ricorso (notificato il 24 luglio 2006) è fuori termine; il che rende superflua la disputa sul punto se la ricorrente avesse potuto o meno rendersi conto dell'introduzione del vincolo in data anteriore - e cioè nel corso del procedimento di formazione della variante al p.r.g. - tramite la nota del sindaco (prot. n. 2729-92/02-4785: doc. 7) che le comunicava le controdeduzioni alle osservazioni relative alla variante approvate dal consiglio comunale con delibera n. 54 del 2002, ovvero tramite lo stralcio planimetrico di azionamento allegato a detta nota informativa.

I plurimi profili di inammissibilità dell'impugnativa rendono impraticabile il ricorso all'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, del quale non si configurano nel caso di specie i presupposti.

4. Il ricorso è invece fondato nella parte relativa al decreto di occupazione d'urgenza; il quale, come rilevato in sede cautelare (ord.za 7.9.06 n. 1770), risulta privo della motivazione specifica richiesta dall'art. 22-bis del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. n. 327/01).

L'art. 22-bis stabilisce che, ove l'avvio dei lavori rivesta carattere di *particolare urgenza*, tale da non consentire, in relazione alla *particolare natura delle opere*, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto *motivato* che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

Tale motivazione specifica, indispensabile per legittimare la deroga al regime ordinario di determinazione dell'indennità di esproprio, la cui disciplina è dettata dall'articolo 20, è assente nel decreto impugnato; né essa è rinvenibile nella delibera di approvazione del progetto, nella quale la riconosciuta “indifferibilità ed urgenza di dare attuazione alle previsioni di piano” (cfr. preambolo) costituisce affermazione generica, non idonea a rendere conto di una effettiva situazione di urgenza *qualificata*, connotata cioè in modo “particolare” con riferimento alla “natura delle opere”, tale da giustificare la deroga al regime ordinario.

Non può escludersi d'altronde - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa comunale - l'ammissibilità dell'impugnativa, non potendosi negare l'interesse della ricorrente a che l'indennità venga determinata secondo la procedura ordinaria, che nella sua forma più garantista ne prevede la quantificazione ad opera dell'autorità espropriante nel contraddittorio tra espropriato e promotore dell'espropriazione.

5. Per le considerazioni esposte il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto, con conseguente annullamento del decreto di occupazione d'urgenza impugnato; la domanda di risarcimento del danno va respinta, non avendone la ricorrente fornito la prova in corso di causa; la domanda di restituzione dei “terreni illegittimamente espropriati” (peraltro formulata solo nella memoria finale, non notificata) va respinta, non risultando ancora perfezionato il procedimento di espropriazione.

Si ravvisano ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in parte dichiara inammissibile, in parte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di occupazione d'urgenza n. 25/06; respinge la domanda di risarcimento del danno. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006, con l'intervento dei magistrati:

Carmine	Spadavecchia	presidente, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
Pietro	De Berardinis	referendario